

**DELIBERAZIONE 30 MARZO 2021**

**134/2021/R/GAS**

**ULTERIORI DISPOSIZIONI IN TEMA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DEI  
PROCESSI DI CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ AI PUNTI DI USCITA E DI RICONSEGNA  
DELLA RETE DI TRASPORTO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1152<sup>a</sup> riunione del 30 marzo 2021

**VISTI:**

- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/460, del 17 marzo 2017;
- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2019/942, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n.137/02;
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 5 ottobre 2017, 670/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 23 novembre 2017, 782/2017/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2018/R/gas) e il relativo Allegato A, recante il Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale o TISG, successivamente sostituito con la deliberazione 16 aprile 2019, 148/2019/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 77/2018/R/com;
- la deliberazione 16 ottobre 2018, 515/2018/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 114/2019/R/gas) e il relativo Allegato A, recante la Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il periodo di regolazione 2020-2023 o RTTG;

- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 147/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 147/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 155/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 1 aprile 2020, 110/2020/R/gas (di seguito: deliberazione 110/2020/R/gas).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 147/2019/R/gas l’Autorità ha approvato le disposizioni inerenti alla riforma dei conferimenti di capacità ai punti di uscita della rete di trasporto interconnessi con impianti di distribuzione (di seguito: *city gate*), compresi i relativi flussi informativi, la cui entrata in vigore era prevista l’1 ottobre 2020, in coerenza con l’adozione della riforma del *settlement* avviata a partire dall’1 gennaio 2020;
- la suddetta deliberazione dispone che a ciascun utente del bilanciamento (di seguito: UdB) sia conferita una capacità di trasporto corrispondente alla somma della capacità di trasporto convenzionale ( $CTC_{PdR}$ ) dei punti di riconsegna della distribuzione (di seguito: PdR), a sua volta determinata come prodotto tra il prelievo convenzionale massimo  $PCM_{PdR}$ , attribuito a ciascun PdR, e il coefficiente  $z_{cg}$ , definito per ciascun *city gate*, per la conversione del prelievo convenzionale massimo in capacità di trasporto convenzionale;
- il prelievo convenzionale massimo,  $PCM_{PdR}$ , attribuito a ciascun PdR, è pari:
  - a. al prelievo giornaliero massimo rilevato nel corso dei dodici mesi precedenti, nel caso di PdR con frequenza di lettura giornaliera, appartenenti alle categorie d’uso che non hanno consumo per riscaldamento, individuate come C2 e T1 nella tabella 1 del TISG;
  - b. al prodotto tra il prelievo annuo del PdR ( $CA_{PdR}$ ) e il valore massimo  $P_{max}$  del profilo di prelievo attribuito al PdR ai sensi dell’articolo 5 del TISG, calcolato assumendo un valore del fattore di correzione climatica di cui all’articolo 6 del TISG riferito a opportune condizioni convenzionali;
- il comma 6.6 della deliberazione 147/2019/R/gas assegnava al responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB) il mandato di condurre e di trasmettere all’Autorità, sulla base dei dati aggiornati di prelievo annuo e dei profili di prelievo standard di ciascun PdR, una valutazione circa:
  - a. le possibili modalità e tempistiche di calcolo del fattore,  $z_{cg}$ , considerando anche possibili raggruppamenti di *city gate* per zone o a livello nazionale, nonché in coerenza con le assunzioni effettuate in merito alla capacità di trasporto dei *city gate*, ai fini della determinazione della tariffa di trasporto;
  - b. le possibili condizioni climatiche convenzionali da considerare per la determinazione del parametro relativo al prelievo massimo di ciascun profilo di prelievo,  $P_{max}$ ;
  - c. le possibili modalità di trattamento dei PdR la cui capacità è utilizzata prevalentemente al di fuori del periodo di punta stagionale;

- d. le possibili modalità di gestione dell'eventuale recupero dei costi di trasporto associati ai PdR letti con frequenza inferiore alla mensile, risultanti dal prodotto fra  $CTC_{PdR}$  e i corrispettivi tariffari di capacità, mediante l'applicazione di un corrispettivo definito per unità di volume prelevato presso i medesimi PdR;
- infine, il comma 6.5 della deliberazione 147/2019/R/gas prevedeva che, entro il 31 marzo 2020, il Gestore del Sistema Informativo Integrato o SII definisse le specifiche tecniche funzionali ai flussi informativi necessari alla riforma, di cui all'articolo 5 della medesima deliberazione;
  - con la deliberazione 110/2020/R/gas l'Autorità ha rinviato di un anno l'avvio delle disposizioni inerenti della riforma di cui alla deliberazione 147/2019/R/gas ed ha disposto di ricondurre la conclusione delle valutazioni di cui al comma 6.6 della medesima deliberazione ad un procedimento dell'Autorità, dando a tal fine mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia all'ingrosso e Sostenibilità Ambientale e al Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia, per le parti di rispettiva competenza, di dar corso agli adempimenti di carattere procedurale, istruttorio e organizzativo necessari a svolgere le attività ad esso attinenti.

**CONSIDERATO CHE:**

- sono pervenute diverse segnalazioni in relazione ai valori di  $CA_{PdR}$  determinati per il corrente anno termico;
- pertanto, il Gestore del SII ha approfondito la comprensione delle problematiche evidenziate nell'ambito delle interlocuzioni tecniche in corso con operatori e utenti relative alle problematiche emerse nei mesi di applicazione della nuova disciplina del *settlement* gas; gli approfondimenti hanno richiesto diversi mesi, a causa dell'elevata laboriosità delle verifiche, rilevando, anche, aspetti di perfezionamento delle procedure che hanno condotto alla decisione di procedere ad un ricalcolo del parametro  $CA_{PdR}$ , ricalcolo i cui esiti il Gestore del SII ha pubblicato in data 29 marzo 2021 e sottoposto a verifica da parte degli utenti della distribuzione per la loro successiva applicazione nell'ambito dei processi di *settlement* secondo quanto comunicato dal Gestore medesimo;
- le tempistiche necessarie per effettuare il suddetto ricalcolo devono essere tenute nella giusta considerazione ai fini del procedimento relativo alla riforma della capacità proprio in ragione dell'importanza del parametro  $CA_{PdR}$  per il nuovo processo e della sua corretta determinazione.

**CONSIDERATO CHE:**

- ai fini dell'avvio della riforma è necessario tenere in conto le tempistiche delle seguenti attività:
  - a. definizione da parte dell'Autorità degli aspetti di cui al comma 6.6 della deliberazione 147/2019/R/gas e delle integrazioni alla disciplina relativa al

recupero dei costi di trasporto nelle condizioni di tutela, previa specifica consultazione da predisporre tenendo conto degli esiti del sopra richiamato ricalcolo del  $CA_{PdR}$  per l'anno termico 2020/2021;

- b. attività implementative, da parte degli operatori, conseguenti alla pubblicazione da parte del Gestore del SII delle specifiche tecniche funzionali alla riforma ai sensi del comma 6.7 della deliberazione 147/2019/R/gas, nonché delle specifiche tecniche relative alle verifiche di associabilità dell'UdB al PdR, che tengano anche conto dei requisiti in materia di garanzie rispetto alle obbligazioni derivanti dal conferimento della capacità di trasporto disciplinate nei Codici di rete;
- c. aggiornamento dei Codici di rete.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- sono pervenute richieste dagli UdB e loro associazioni di garantire un congruo periodo di *test* delle nuove modalità di calcolo, che preceda la decorrenza della riforma per potersi preparare al meglio al nuovo contesto regolatorio, nonché garantire l'adeguamento dei propri sistemi informativi;
- è stato, altresì, segnalato che la definizione degli aspetti attuativi della riforma costituisce un elemento essenziale per la definizione delle offerte di fornitura;
- il complesso delle attività richiamate per l'attuazione della riforma non consente la definizione delle disposizioni applicative prima dell'avvio delle campagne di acquisizione della clientela finale per l'anno termico 2021/2022.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- rinviare, alla luce di quanto sopra rappresentato, l'avvio della riforma all'1 ottobre 2022, anche al fine di sottoporre le nuove modalità di determinazione delle capacità di trasporto ai *city gate* ad un periodo di *test*; considerata la rilevanza della riforma e alla luce delle problematiche conseguenti all'avvio della nuova disciplina del *settlement* gas tali test avranno un ruolo fondamentale anche al fine di consentire agli operatori di valutare l'impatto della riforma prima del suo avvio operativo;
- prevedere, pertanto, che venga avviata dall'1 ottobre 2021 una fase di sperimentazione nella quale siano testati tutti gli scambi informativi e le procedure funzionali al buon esito del processo di allocazione della capacità e delle connesse verifiche di capienza delle garanzie degli utenti;
- prevedere che l'RdB e il Gestore del SII trasmettano, per l'approvazione con determina del Direttore della Direzione Mercati Energetici e Sostenibilità Ambientale e del Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia, una proposta condivisa dell'organizzazione della sperimentazione e del relativo monitoraggio potendo prevedere, in considerazione della complessità dei relativi processi, il rilascio progressivo delle funzionalità

(calcolo e attribuzione della capacità a ciascun PdR, aggiornamento in funzione della modifica della filiera, verifica di capienza delle garanzie)

### **DELIBERA**

1. di sostituire, al punto 6.2 della deliberazione 147/2019/R/gas, le parole “dall’1 ottobre 2021” con le parole “dall’1 ottobre 2022”;
2. di avviare, con l’inizio del prossimo anno termico, una fase di sperimentazione nella quale siano testati tutti gli scambi informativi e le procedure funzionali al buon esito del processo di allocazione della capacità e delle connesse verifiche di capienza delle garanzie degli utenti, confermando la vigenza di quanto previsto dalla deliberazione 137/02 per quanto attiene al conferimento di capacità ai *city gate* e ai corrispettivi di scostamento;
3. di prevedere che l’RdB e il Gestore del SII trasmettano entro l’1 luglio 2021, per l’approvazione con determina del Direttore della Direzione Mercati Energetici e Sostenibilità Ambientale e del Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia, una proposta condivisa dell’organizzazione della sperimentazione e del relativo monitoraggio;
4. di pubblicare la presente deliberazione, nonché la deliberazione 147/2019/R/gas come risultante dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

30 marzo 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*